



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA  
composta dai magistrati:

Acheropita MONDERA	Presidente f.f.
Annalaura LEONI	Prima Referendaria – relatrice
Antonino GERACI	Referendario

nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., in particolare l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 e l'art. 2, comma 1, lett. g) relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun gruppo consiliare dei consigli

regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 12/SEZAUT/2013/QMIG e 15/SEZAUT/2013/QMIG;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 in corso di conversione in parlamento";

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 80 del 14 novembre 2019 avente ad oggetto la "Costituzione del gruppo consiliare *Partito Democratico*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la "Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni";

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 7 luglio 2022, n. 65 del 24 agosto 2022 e n. 97 del 20 dicembre 2022, relative alla rideterminazione dei contributi per il funzionamento ed il personale dei gruppi consiliari;

VISTO il rendiconto di esercizio dell'anno 2022 del Gruppo consiliare *Partito Democratico* della XI legislatura del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con nota prot. n. 20230001076 del 13 febbraio 2023 (protocollo interno n. 285 di

pari data);

VISTE le risultanze della verifica sulla “regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei contributi erogati” al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2022, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 novembre 2022 (n. 129) trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTE le note prot. n. 344 del 27 febbraio 2023 e prot. n. 440 dell’8 marzo 2023 con le quali il Magistrato istruttore ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata;

VISTE le note prot. n. 20230001643 del 2 marzo 2023 (prot. interno n. 378 del 3 marzo 2023) e prot. n. 20230001876 del 13 marzo 2023 (prot. interno n. 455 del 14 marzo 2023) con le quali il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha riscontrato le predette richieste;

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 9 e ss. del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza della Presidente f.f. di convocazione della Sezione per la seduta odierna, tenutasi in videoconferenza;

UDITA la relatrice, Prima Referendaria Annalaura Leoni;

### **ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE**

1. Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l’art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun gruppo è tenuto ad elaborare secondo “linee guida” deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale e deve essere inviato, nel termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera. Decorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante,

l'irregolarità del rendiconto.

E', inoltre, previsto che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione inviata a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni di legge, la stessa trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del consiglio regionale una comunicazione, affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente compatibile l'impianto normativo di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo, al contempo, al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia. La pronuncia ha, inoltre, chiarito che *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"*, specificando che *"a tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"*. La giurisprudenza costituzionale ha, successivamente, più puntualmente definito l'ambito del sindacato della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari, chiarendo che se tale controllo, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge (sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

La Corte costituzionale ha, inoltre, qualificato l'obbligo di restituzione - derivante dalla mancata trasmissione del rendiconto o dalla omessa regolarizzazione dello stesso nei termini, nonché dalla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo - quale *"principio generale delle norme di contabilità pubblica [...]"*

*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”, che “discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione”. Invero, come chiarito dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (sent. 5/2015) “correttamente, la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all’ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale”.*

2. La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”), con allegati Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28/2012, all’art. 5 (“Rendiconto di esercizio annuale”), prevede che:

*“1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.*

*2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l’impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L’originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all’archivio dell’Assemblea legislativa.*

*3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all’anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell’Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data della proclamazione degli eletti per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.”.

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che “3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2. 4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico”.

Gli artt. 2-quater e 2-quinquies disciplinano, poi, l'erogazione e le modalità di utilizzo dei contributi ricevuti dal Gruppo per le attività istituzionali e per il personale.

L'art. 6 regola, infine, gli adempimenti successivi alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

L'art. 2 delle “Linee guida”, allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone, poi, che:

” 1. Il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.”.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate, in data 13 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto di esercizio 2022 del Gruppo consiliare

del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria "Partito Democratico", unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa. Risultano entrate disponibili nell'esercizio per € 273.021,54 (fondi trasferiti per spese di funzionamento per € 31.402,73; fondi trasferiti per spese di personale € 216.995,02; altre entrate € 0,14; fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento € 24.558,88; fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale € 64,77) e uscite pagate per € 245.531,75.

3.1 Il Magistrato istruttore, riscontrando carenze e irregolarità nella documentazione trasmessa, con le note n. 344 del 27 febbraio 2023 e n. 440 dell'8 marzo 2023 ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione relativa alle spese per "ritenute fiscali e previdenziali per spese del personale", per "redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" e per "acquisto buoni pasto del personale del gruppo", nonché il prospetto del rendiconto relativamente alla specifica delle somme afferenti alle voci "altre entrate" ed "altre spese".

In particolare, con riguardo alle spese per "acquisto buoni pasto del personale del Gruppo" è stato chiesto *"di produrre la documentazione idonea a dimostrare la riferibilità delle spese sostenute ai dipendenti, con indicazione dei nominativi, nonché la documentazione attestante la spettanza di tali erogazioni riconosciute ai dipendenti in virtù del numero delle giornate lavorative e del numero di ore di presenza in servizio. Poiché l'articolo 5 dei contratti sottoscritti con il personale prevede che la retribuzione sia omnicomprensiva e che sia escluso ogni trattamento economico accessorio, si invita a produrre la fonte contrattuale ovvero di natura sindacale che legittima l'erogazione dei predetti buoni pasto"*.

3.2. Il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione, con le note prot. n. 20230001643 del 2 marzo 2023 e n. 20230001876 del 13 marzo 2023, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie.

3.2.1 In particolare, in merito alle spese per "ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale" è stata trasmessa la documentazione giustificativa di un versamento di € 24,00, effettuato in data 30 dicembre 2022, originariamente non inviata.

3.2.2. Riguardo alle spese per "redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web", per le quali era stata rilevata la mancanza dell'autorizzazione alla spesa ex art. 2, comma 1, delle Linee guida allegate alla legge regionale n. 28/2012, è stato rappresentato che *"conformemente a come già operato in passato, la Presidente del Gruppo, a cui compete l'autorizzazione alle spese come indicato dall'art. 2 comma 1*

della legge regionale n. 28/2012, ha autorizzato la relativa spesa attraverso la sottoscrizione di un contratto con la società di comunicazione Socialita spa finalizzato alla realizzazione di servizi previsti nel contratto medesimo”;

3.2.3. In merito alla specificazione delle voci “altre entrate” e “altre spese” nel prospetto del rendiconto redatto a norma dell’allegato A della legge regionale 28/2012 e del DPCM 21.12.2012, è stato dichiarato che “nella tabella [...] della ‘Sintesi di bilancio consuntivo anno 2022’, riportata nel ‘Rendiconto 2022’, non sono state elencate le singole ‘altre entrate specificare’ ed ‘altre spese specificare’ in quanto esse sono già state dettagliatamente specificate nel ‘Registro Entrate-Uscite’, da cui risultano analiticamente indicate ‘altre entrate’ e ‘altre uscite’ con specificazione della data, la relativa descrizione e sono rintracciabili utilizzando i relativi codici univoci (Codice 3 per ‘altre entrate’ e Codice 16 per ‘altre uscite’). Si è ritenuto quindi che, essendo la ‘Sintesi di bilancio consuntivo anno 2022’ la diretta emanazione e sintesi del ‘Registro Entrate-Uscite’, questa dovesse fornire la visione aggregata delle macro-voci di entrata e uscita, poi rintracciabili nella «specificazione» nel ‘Registro Entrate-Uscite’.

Si specifica altresì che le voci «altre entrate» sono riconducibili agli interessi attivi del conto corrente mentre le «altre spese» sono riconducibili ai canoni del conto corrente e alle spese di commissione che la banca applica sui bonifici effettuati”.

3.2.4. Relativamente alle spese per “acquisto buoni pasto del personale del Gruppo” sono state prodotte l’autorizzazione ex art. 2, comma 1, l.r. 28/2012, l’indicazione dei nominativi dei dipendenti aventi diritto, nonché gli schemi attestanti le presenze degli stessi nei mesi di gennaio e febbraio 2022, relativi alle spese rendicontate.

E’ stato inoltre rappresentato che “rispetto alla circostanza che «l’articolo 5 dei contratti sottoscritti con il personale prevede che la retribuzione sia omnicomprensiva e che sia escluso ogni trattamento economico accessorio» e al conseguente invito «a produrre la fonte contrattuale ovvero di natura sindacale che legittima l’erogazione dei predetti buoni pasto», si dà conto del fatto che i buoni pasto non costituiscono un elemento integrativo della retribuzione ma solamente una agevolazione di carattere assistenziale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoro. Il riconoscimento del buono pasto è finalizzato ad alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa. A fronte di tale finalità, e con l’intento di agevolare il personale interessato, si è voluto riconoscere una compensazione al disagio di dover fruire del pasto fuori casa per cause relative allo svolgimento dell’attività lavorativa, sulla scorta, negli anni, anche delle previsioni dell’articolo 2 quinquies, lettera e) della l.r. 28/2012 che riconosce espressamente la possibilità di utilizzare il contributo assegnato ai gruppi anche per la spesa dei buoni pasto”.

4. Il Collegio ritiene che gli elementi forniti a chiarimento non siano sufficienti a suffragare



la regolarità del conto nella parte riferibile alle “spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo”.

Tali spese ammontano in totale ad € 169,50 e si riferiscono – come da documentazione prodotta in sede istruttoria – a dieci unità di personale, in ragione della presenza in ufficio nei mesi di gennaio e febbraio 2022; più propriamente le stesse non sono consistite nell’acquisto di buoni pasto – come da loro ascrizione –, bensì al pagamento di due fatture relative al servizio di ristorazione erogato da società previamente individuata e contattata dalla Presidente del Gruppo consiliare, per l’applicazione di tariffe agevolate al personale, nei limiti indicati dalla legge regionale, come attestato dalla documentazione fornita in fase istruttoria.

In merito si osserva, preliminarmente, che l’acquisto di buoni pasto rientra, in via generale, pacificamente, tra gli utilizzi consentiti ai gruppi consiliari del contribuente a loro conferito, come evincibile dal “Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali” allegato al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 che, tra le “uscite pagate nell’esercizio”, al punto 4 menziona espressamente le “Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo”.

Ciò è confermato anche dalla normativa regionale. In merito, la l.r. Umbria 27 dicembre 2012, n. 28, all’art. 2-*quinquies*, comma 1, lett. e), ammette l’utilizzabilità dei contributi destinati alle attività istituzionali del Gruppo di cui all’articolo 2-*quater*, comma 4, per “*spese per l’acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l’importo massimo fissato dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)*”.

La normativa regionale, pertanto, espressamente subordina l’ammissibilità di tali spese alla attribuzione dei buoni pasto al personale “in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso”.

Tuttavia, dall’esame dei contratti sottoscritti dal Gruppo consiliare “Partito democratico” con il personale interessato dall’erogazione dei buoni pasto (*rectius*: servizio ristorazione), indicato in sede istruttoria, non emerge alcun riferimento al diritto a tale beneficio; al contrario, espressamente ivi si afferma, all’art. 5 e come segnalato anche in sede di contraddittorio cartolare, che “il trattamento economico è omnicomprensivo” ed “è escluso ogni trattamento economico accessorio”. In proposito occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 77/2011 e 225/2013), i buoni pasto

costituiscono una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo; si tratta, quindi, di *“una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti”*, nella fattispecie, quindi, non menzionata e non riconosciuta. Né riferimenti al diritto all'erogazione del buono pasto sono desumibili dal CCNL terziario, menzionato quale riferimento, sia pur ad altri fini, nei contratti sottoscritti dal gruppo consiliare con il proprio personale.

Le spese sostenute, pertanto, pur astrattamente ammissibili, non sono supportate, nel caso concreto, dal presupposto legittimante, costituito dalla specifica previsione contrattuale del beneficio del buono pasto.

Tali spese non appaiono, poi, regolari anche sotto differente profilo, in quanto non concernenti effettivamente l'acquisto di buoni pasto - cui si riferiscono il modello di rendicontazione allegato al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 e la normativa regionale -, bensì, come detto, il pagamento di due fatture relative al servizio di ristorazione erogato da società previamente individuata e contattata dalla Presidente del Gruppo consiliare, per l'applicazione di tariffe agevolate al personale ( così Sez. riunite spec. comp. n. 15/2016).

5. Conclusivamente, considerato quanto sopra riportato, la verifica del rendiconto e della documentazione allegata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e ss., del d.l. n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., ha evidenziato le descritte irregolarità con riferimento alle spese sostenute e imputate ad acquisto dei buoni pasto per il personale. All'accertamento di tali irregolarità consegue, direttamente, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, l'obbligo di restituzione delle somme non regolarmente rendicontate

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare *“Partito Democratico”*, del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, con esclusione della somma pari ad € 169,50 relativa a *“spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo”*;

## DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, per il seguito di competenza;
- la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per l'Umbria della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.

Il Magistrato estensore  
*f.to digitalmente*  
Prima Ref. Annalaura Leoni

Il Presidente f.f.  
*f.to digitalmente*  
Cons. Acheropita Mondera

Depositato il 17 marzo 2023  
Il Preposto della Sezione  
*f.to digitalmente*  
Dott.ssa Antonella Castellani